



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE UNICA PENALE

In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Lisa Castagna,

nel procedimento di primo grado in epigrafe indicato, alla pubblica udienza del 30.11.2021, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

TIZIO nato in ... il ...,

libero, assente

Difeso di fiducia dall'avv. ... del Foro di ...

presente

IMPUTATO

Del reato di cui all'art 628 comma 1 e 2 c.p. perché, per procurare a sé un ingiusto profitto, mediante violenza consistita in particolare nello stratonare la persona offesa, si impossessava di un telefono cellulare marca Samsung modello Note 2 sottraendolo a Caio che lo teneva in mano, successivamente, dopo la sottrazione del telefono cellulare, per assicurarsene il possesso usava violenza e minaccia dapprima nei confronti di Caio; in particolare, raggiunto da Caio ce lo inseguiva per recuperare il suo cellulare, lo spintonava e lo minacciava mimando il gesto di dargli un pugno. Successivamente minacciava Mevio che lo aveva inseguito e raggiunto per far restituire il cellulare a Caio; in particolare pronunciava la seguente frase: "fatti i cazzi tuoi, io so dove abiti, ti ammazzo".

Alessandria, 7 dicembre 2014

Imputazione come modificata all'udienza del 13.7.2021.

In cui è persona offesa: Caio, nato in ... il ..., domiciliato all'epoca dei fatti in ...

con l'assistenza del cancelliere; con l'intervento del Pubblico Ministero, del difensore dell'imputato

CHE HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

PM: concesse le circostanze attenuanti generiche, chiede la condanna dell'imputato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 400 di multa.

DIFESA dell'imputato: in via principale, chiede l'assoluzione quantomeno ex art 530 c. 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto o con

Sent. N. 1866/2021

R.G. Trib. n. ...

R.G.N.R. n. ...

SENTENZA

Emessa in data

30.11.2021

CONTRO

...

Estratto sentenza notificato il

Depositata il

Il Cancelliere

Comunicato alla P.G.

V.to:

Il Cancelliere

Comunicato al P.M.

(Art. 15 Reg.)

il

Avviso di cui all' art.

585 c.p.p. il

Data di irrevocabilità:

N. **SIEP.**

N. **Rec.Crediti**

il

Redatt sched

il

altra formula di giustizia, in subordine previa riqualificazione in furto o furto con strappo, riconoscere le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., contenersi la pena nei minimi edittali, concessione dei benefici di legge, anche nel caso in cui fosse ravvisata la sussistenza del delitto di rapina

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP all'esito dell'udienza preliminare del 13.7.18, l'odierno imputato Tizio veniva rinviato a giudizio innanzi il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica per rispondere del reato in epigrafe indicato.

All'udienza di prima comparizione, del 15.11.2019, assente l'imputato (che aveva eletto domicilio nel corso del procedimento ed era assistito da un difensore di fiducia), veniva dichiarato aperto il dibattimento, ammesse le prove richieste dalle parti e il processo era rinviato per istruttoria al 28.1.2020. Tale udienza veniva rinviata al 4.5.2021, per l'imminente trasferimento del Giudice. A detta udienza, svoltasi innanzi lo scrivente Giudicante, in assenza di richieste o eccezioni delle parti, venivano sentiti i testi a carico Mevio, Sempronio e l'Ass. ... e acquisito l'album fotografico, contenente l'effigie dell'imputato, sottoposto ai testi. Su richiesta del PM e con il consenso del difensore dell'imputato ad anticiparne l'escussione prima del termine dell'istruttoria, veniva disposta la citazione *ex art 507 c.p.p.* del teste di PG Tito. Alla successiva udienza del 15.6.2021, preso atto del legittimo impedimento del teste Tito, il PM depositava verbale di vane ricerche della PO, avanzando contestualmente istanza ai sensi dell'art. 512 c.p.p. di acquisizione della denuncia e del verbale di consultazione fotografica del 9.12.14, istanza alla quale la difesa si opponeva; il Giudice ne riservava la decisione. Alla successiva udienza del 13.7.2021, nuovamente impedito il teste Tito - del quale era quindi rinviata l'escussione -, il PM modificava l'imputazione, il difensore chiedeva, quindi, termine a difesa e l'udienza era aggiornata al 9.11.21. A tale udienza, con il consenso delle parti erano acquisiti, ai sensi dell'art. 500 comma 7 c.p.p., i verbali di s.i.t. rese da Sempronio in data 7.12.2014 e in data 14.1.2016, e da Mevio il 14.1.2016; veniva sentito il teste Tito e il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.6.21, rigettava l'istanza di acquisizione della denuncia presentata dalla PO il 9.12.2014, rilevando la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 512 c.p.p.; veniva quindi dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili tutti gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento e le parti concludevano come in epigrafe. Il Giudice rinviava per repliche all'udienza del 30.11.2021. A tale udienza, il PM rinunciava alle repliche e il Giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 90 il termine per il deposito delle motivazioni.

All'esito del giudizio e dell'istruttoria dibattimentale esperita, deve essere riconosciuta la penale responsabilità dell'odierno imputato in ordine al delitto di rapina ai danni di Caio, mentre deve essere pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste in relazione alla rapina contestata ai danni di Mevio, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

In punto di fatto, dalle deposizioni dei testi escussi in dibattimento è emerso che in data 7.12.2014, mentre era a passeggio con il cane in ... ad ..., Mevio udiva un ragazzo, poi identificato nella persona offesa Caio, chiedere aiuto in inglese (dicendo: "*Help me*"), perché un altro ragazzo, poi identificato

nell'odierno imputato, gli aveva sottratto il telefono cellulare dalle mani, dandosi poi alla fuga. Nel corso della sua deposizione, Mevio, a precisazione di quanto dichiarato in sede di s.i.t. ¹, ha riferito che Caio, vistosi spossessato, aveva iniziato a inseguire il ladro chiedendo la restituzione del telefono; in quel momento, Tizio aveva quindi insultato la persona offesa, un po' in italiano e un po' in rumeno, l'aveva spintonata e aveva alzato nei suoi confronti il pugno in segno di minaccia ²; il tutto per impedire che il ragazzo coreano rientrasse in possesso del suo cellulare.

A quel punto Mevio era intervenuto e si era posto a sua volta all'inseguimento di Tizio. Una volta raggiunto, gli aveva chiesto la restituzione del telefono, ottenendo tuttavia un netto rifiuto dal prevenuto, il quale iniziava, anzi, a insultare e minacciare anche Mevio in particolare dapprima gli domandava la somma di euro 200,00 per la restituzione del bene sottratto e, successivamente, lo minacciava dicendo *"Fatti i cazzi tuoi, io so dove abiti, ti ammazzo"* ³. A quel punto, approfittando di un momento di distrazione di Tizio, Mevio riusciva a recuperare il cellulare e lo restituiva al ragazzo coreano, venendo ancora inseguito da Tizio che si dileguava solo all'arrivo della Polizia, allertata da Sempronio - nel frattempo rimasto in casa.

Lo stesso Sempronio, sentito in dibattimento, ha confermato di aver assistito a una specie di colluttazione fra l'imputato (definito *"uno dell'Est"* ⁴) e un'altra persona, all'intervento del figlio in aiuto del derubato, e di aver chiamato le Forze dell'Ordine.

Orbene, così ricostruiti i fatti, giova premettere che nessun dubbio può esservi in relazione all'identificazione dell'odierno imputato, Tizio, come l'autore dei fatti per cui è giudizio. Ed invero, il teste di PG ... ha riferito che, in data 9.12.2014 (e quindi nei giorni immediatamente successivi ai fatti), Caio si era recato presso la Polizia Scientifica per l'individuazione fotografica del soggetto che gli aveva sottratto il cellulare. In quell'occasione erano state sottoposte alla p.o. le foto di tutti i soggetti fotosegnalati, iniziando dal 2014 e procedendo a ritroso negli anni, e Caio aveva individuato con assoluta certezza l'odierno imputato Tizio nella foto segnaletica del 16.10.2013.

Tale fotografia era stata quindi inserita in un album sottoposto a Mevio e Sempronio sia in data 14.1.2016, sia in dibattimento. In particolare Mevio ha riconosciuto in entrambe le occasioni con certezza l'odierno imputato nell'album fotografico sottopostogli (e acquisito all'udienza del

¹ Cfr. verbale di s.i.t. del 14.1.2016, nel quale il Mevio aveva dichiarato che *"Il Coreano mi spiegava che mentre si trovava nel parco intento a navigare su internet con il suo smart-phone una persona di sesso maschile che lo aveva notato si era impossessato del suo telefono e lo stava inseguendo"*.

² Cfr. pagg. 4, 7, 9 e 11 del verbale stenotipico del 4.5.2021: TESTIMONE Mevio: *"ho visto un altro uomo vicino a lui che lo insultava, lo criticava"; "Perché alzava le mani in segno di minaccia. Verso il coreano. Perché era minaccioso a livello di comportamento; perché ho sentito che gli diceva qualcosa in italiano di minaccioso"; "Il ragazzo coreano cercava di riprendersi il cellulare e Tizio lo allontanava spintonandolo e criticandolo, minacciandolo, alzando il pugno, quindi in segno di violenza"; "...quando ho detto "il ragazzo coreano inseguiva Tizio", è in quel momento lì che c'erano gli spintoni da parte di Tizio verso il ragazzo coreano, è in quel momento lì che il ragazzo coreano cercava di riappropriarsi del proprio cellulare, è in quel momento che c'erano le minacce da parte di Tizio verso il ragazzo coreano"*.

³ Cfr. pag. 7 del verbale stenotipico del 4.5.2021.

⁴ Cfr. pag. 12 del verbale stenotipico del 4.5.2021.

4.5.2021)⁵, mentre Sempronio aveva riconosciuto Tizio solo nel corso della prima visione delle fotografie, innanzi al PM.

Tanto accertato, ritiene il Tribunale che i fatti così come ricostruiti integrino il delitto di rapina impropria ai danni di Caio mentre debba essere esclusa la penale responsabilità dell'imputato per l'ulteriore contestazione relativa alla rapina impropria ai danni di Mevio.

Ed invero, quando alla condotta perpetrata ai danni di Caio, giova evidenziare che *“In tema di rapina impropria, la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo”* (cfr. Cass. Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015 - Rv. 263307); ed ancora, *“La minaccia necessaria ad integrare l'elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell'agente che sia astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo”* (cfr. Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019-Rv. 277783).

Nel caso di specie, la condotta di Tizio - che, dopo aver rubato dalle mani di Caio lo smartphone, lo ha dapprima minacciato con parole e mimando il gesto del pugno e, successivamente, spintonato - integra certamente gli estremi della violenza e della minaccia posta in essere per assicurarsi il possesso della cosa sottratta. Ed invero, come riferito dal teste Mevio, la persona offesa si era posta all'inseguimento dell'imputato al fine di recuperare il proprio cellulare e quest'ultimo aveva iniziato a insultarlo, poi a minacciarlo e infine a spintonarlo, impedendogli di recuperare la refurtiva e costringendolo a chiedere aiuto.

Sussiste altresì l'elemento psicologico del delitto in questione: il dolo specifico di ingiusto profitto emerge chiaramente non solo dal fatto che il prevenuto abbia sottratto il bene dalle mani della p.o., ignorando le continue richieste di restituzione di quest'ultimo, ma anche dal fatto che abbia richiesto il pagamento di € 200,00 a Mevio per la restituzione. L'ulteriore dolo specifico della coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di procurare a sé l'impunità emerge dalle modalità stesse della condotta, posta in essere in crescendo, ai danni della persona offesa, che si era posta al suo inseguimento, con il chiaro intento di farla desistere dal proposito di ottenere la restituzione del telefono.

Non può, peraltro, trovare accoglimento la richiesta della difesa di riqualificare il delitto in contestazione in furto semplice o con strappo. Ed invero, pacifica e provata la sottrazione del telefono a Caio - in quanto riferita subito dalla p.o. a Mevio, dicendo anche *“Help me”*, e confermata dal seguente comportamento dell'imputato, che rifiutava la restituzione e anzi chiedeva il pagamento di 200,00 quale corrispettivo - appare evidente che le successive condotte violente e minacciose poste in essere da Tizio sono state certamente finalizzate ad assicurarsi il possesso della cosa sottratta e integrano, quindi, il reato complesso di rapina impropria. Infatti, ogniqualvolta, in un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione, alla sottrazione della *res* segua

⁵ Cfr. pag. 6 del verbale stenotipico del 4.5.2021.

un atto di violenza o minaccia posto in essere per impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità, si configura il delitto di rapina impropria e non un'ipotesi di furto seguito da minaccia o percosse /lesioni.

Deve, infine, essere esclusa la configurabilità della rapina tentata, dal momento che *“Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica”*, ovvero, come nel caso in questione, di un terzo (cfr. Cass., Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017- Rv. 269848).

Quanto al delitto di rapina propria ai danni di Caio, deve rilevarsi che la mancata prova in ordine alle modalità di effettiva sottrazione deve, invece, condurre ad escluderne la configurabilità, non essendo emerso se vi sia stata o meno violenza o minaccia da parte dell'imputato per impossessarsi del bene, atteso che entrambi Mevio e Sempronio hanno riferito di aver visto Tizio già in possesso del telefono, nulla potendo dire in ordine alle modalità della sua apprensione.

Giova, inoltre, evidenziare, che secondo la Suprema Corte, *“È inammissibile il concorso delle due ipotesi di rapina, propria e impropria, le quali si comportano rispetto alla tutela dello stesso bene come mezzi diversi per un medesimo scopo. In conseguenza se si usa violenza o minaccia per sottrarre una cosa mobile altrui e, subito dopo la violenta sottrazione si usa ancora violenza o minaccia per assicurarsene il possesso o per procurare a sè o ad altri l'impunità, il delitto di rapina resta unico. La condotta violenta o minacciosa rivolta ad assicurare il possesso ovvero a garantire l'impunità manca di una propria tipicità se la sottrazione è già stata violenta, dato che per la rapina impropria è necessario che la sottrazione non sia stata violenta perché viceversa viene a mancare un requisito necessario per la sua configurabilità. Se, però, l'agente commette altri fatti reati per assicurarsi lo impossessamento o l'impunità, al di fuori della condotta tipica della rapina impropria e dopo la rapina propria, essi restano a carico dell'agente medesimo e non vengono assorbiti dalla rapina”* (Cfr. Sez. 1, n. 7379 del 12/03/1990 - Rv. 184422).

Orbene, le considerazioni che precedono portano a ritenere che la successiva richiesta di denaro per la restituzione del telefono e la concomitante condotta minacciosa, poste in essere da Tizio ai danni di Mevio, lungi dal costituire, come contestato in imputazione, un'ulteriore ipotesi di rapina impropria (già consumatasi ai danni di Caio), configurino il diverso e ulteriore delitto di tentata estorsione ai danni di Mevio. Ed invero, *“Integra il delitto di tentata estorsione la condotta dell'autore di una rapina che richieda alla persona offesa il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per la restituzione di quanto illecitamente sottratto, in quanto colui che sia stato privato illecitamente di un bene conserva il diritto alla restituzione, sicché la richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire, che incombe sull'agente, influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sè, minaccia rilevante ai sensi dell'art. 629 cod. pen.”* (Cass., Sez. 2, n. 25213 del 11/04/2019 Rv. 276572). Nel caso di specie, pur essendo stata avanzata nei confronti di un terzo (e non della p.o.), l'illecita richiesta di denaro per ottenere la restituzione del bene sottratto, ha certamente integrato gli estremi del delitto di tentata estorsione, posto che è stata accompagnata – nell'immediatezza – anche da una minaccia idonea a influire sulla libertà di autodeterminazione di Mevio.

Di conseguenza, quanto alla contestazione di rapina impropria ai danni di Mevio l'imputato deve essere dunque assolto perché il fatto non sussiste.

La diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta a Tizio imporrebbe, peraltro, la trasmissione di copia degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521 c. 2 c.p.p. .

Tuttavia, trattandosi di fatti avvenuti in data 7.12.2014, risulta ad oggi già integralmente decorso il termine di prescrizione c.d. breve, *ex art. 157 c.p.*, di anni 6 e mesi 8, previsto per l'esercizio dell'azione penale in relazione al delitto di tentata estorsione (artt. 56, 629 c.p.).

Ragioni di economia processuale impongono, quindi, di non trasmettere gli atti al PM in sede ai sensi dell'art. 521 c.p.p., affinché proceda alla contestazione di tale diversa fattispecie delittuosa; ferma, com'è ovvio, la piena discrezionalità dell'organo requirente in tal senso.

Venendo ora al trattamento sanzionatorio, all'imputato, incensurato, possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, anche considerato che il telefono è stato restituito alla p.o. e non vi sono state conseguenze gravi agli attori della vicenda.

Tutto ciò posto, valutati gli indici di cui all'art. 133 c.p., - la non particolare gravità del danno e l'assenza di precedenti - il Giudice ritiene congruo irrogare all'imputato la pena di anni 2 di reclusione ed € 400 di multa, così determinata: p. b. anni 3 di reclusione ed € 600 di multa, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla pena finale.

Non sussistendo cause ostative e consentendolo i limiti di pena di cui all'art. 163 c.p., all'imputato può essere accordato, come richiesto, il beneficio della sospensione condizionale della pena; si può infatti presumere, in considerazione dello stato di incensuratezza, nonché dell'effetto deterrente indotto dalla presente pronuncia, che egli si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori reati. Per analoghe considerazioni, sussistendo i presupposti di cui all'art. 175 c.p., può essere concesso il beneficio della non menzione.

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara **TIZIO** responsabile del reato di rapina ai danni di Caio e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed € 400,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve **TIZIO** dal delitto di rapina ai danni di Mevio, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 163 c.p. dispone la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena alle condizioni di legge;

Visto l'art. 175 c.p. concede all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p., indica il termine di gg. 90 per il deposito della sentenza.

Alessandria, 30.11.2021

Il Giudice
Lisa Castagna